

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Piero FLOREANI	Presidente
Antonio MARINELLO	Componente
Luca DONZELLI	Componente relatore

ha pronunciato la seguente

DECISIONE N. 3/2020

Nell'ambito del procedimento disciplinare prot. n. 3/2020: provvedimento di deferimento del Sig. **Riccardo Bonsignore Zanghì**, comunicato in data 17/6/20.

Svolgimento del procedimento

A) In data 10/12/19, i tesserati Sig.ri Maria Passaseo, Paolo Benfenati, Vincenzo Tallarico, Claudio Pirani, Ladislao Zanini, Riccardo Schiavina e Antonio Dalessandri, in via congiunta, hanno presentato un esposto al Presidente della F.I.S, nonché al Consiglio Federale, in merito a diversi *post* pubblicati dal Sig. Bonsignore Zanghì nel social network "Facebook" (sia nella propria pagina personale che nella bacheca del gruppo "ScherMar: Master e Oltre"), ed in altri *blog* frequentati dai tesserati della F.I.S.

I riferiti *post* sarebbero stati caratterizzati da gravi insulti formulati nei confronti degli stessi firmatari dell'esposto, oltre che da accuse nei confronti del Tribunale Federale. I firmatari dell'esposto hanno quindi richiesto che le condotte del Sig. Bonsignore Zanghì venissero sanzionate disciplinarmente, e, inoltre, che il C.F. volesse riconsiderare la "convocazione" dello stesso atleta per la partecipazione ai Campionati del Mondo e Campionati Europei - cat. Master.

B) La Procura Federale, ricevuto l'esposto dal Presidente della F.I.S., ha dato avvio alle indagini.

C) In data 4/2/20, la Procura Federale ha comunicato alla Procura Generale dello Sport il proprio intendimento di voler procedere all'archiviazione del fascicolo, non ravvisando le condizioni per l'avvio dell'azione disciplinare.

D) La Procura Generale, in data 12/2/20, ha comunicato alla Procura Federale di non condividere l'intendimento di archiviazione.



E) In seguito, il Procuratore Federale Aggiunto ha dato nuovo impulso all'attività inquirente, e, in data 17/6/20, ha quindi deferito avanti al Tribunale Federale il Sig. Bonsignore Zanghì, contestandogli la violazione degli artt. 2 e 12 R.G., degli artt. 1 e 11 dello Statuto, degli artt. 6, 8 e 9 del Codice Etico della F.I.S. nonché gli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento del CONI.

Il Procuratore Federale Aggiunto, nel merito, ha contestato all'incolpato le seguenti condotte *"...in conversazioni post rivolti (direttamente o indirettamente) alla tesserata Passaseo ovvero ad un gruppo di altri schermidori pubblicate su pagine private del social network Facebook ovvero in altre discussioni sempre sui social di cui fanno parte soggetti appartenenti al mondo della Scherma, ha utilizzato espressioni inappropriate ovvero offensive degli altri interlocutori... Precisamente, negli stessi post in atti si rinvencono minacce, nonché frasi dirette ad offendere gli interlocutori... ha pure rivolto accuse verso il mondo federale... affermando di non avere alcuna fiducia nella giustizia domestica"*.

F) Il Tribunale, in data 22/6/20, ha fissato l'udienza di discussione, disponendo la presenza delle parti con la modalità della videoconferenza.

G) Il Sig. Bonsignore Zanghì, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Pennisi si è costituito in giudizio con il deposito della memoria ex art. 85 R.G.

L'atleta ha ivi sviluppato diverse eccezioni ed argomentazioni difensive volte a spiegare, sotto diversi profili, l'infondatezza dell'atto di deferimento, che possono essere così sinteticamente riassunte:

- 1) in via pregiudiziale: l'atleta ha contestato la legittimità del provvedimento del Tribunale in merito alla fissazione dell'udienza con le modalità della videoconferenza, chiedendo, per l'effetto, il rinvio del procedimento ad altra udienza ove fosse consentito alle parti la partecipazione in presenza;
- 2) in via preliminare: l'atleta ha eccepito l'avvenuta estinzione del procedimento disciplinare, e ciò per il decorso del termine ex art. 77 R.G., il quale, secondo la tesi del soggetto deferito, sarebbe venuto a scadere il 9/6/20;
- 3) nel merito: l'atleta ha disconosciuto la paternità, contestandone altresì la genuinità, di quasi tutti i *post* allegati all'esposto. Il Sig. Bonsignore Zanghì, peraltro, ha riconosciuto la paternità del seguente *post*: *"L'interessato preferisce ignorare questa risma di gente non avendo alcuna fiducia nella giustizia domestica. E si ha ragione di dubitare la FIS d'ufficio non si muoverà come ha fatto sollecitamente quando Tagliariol si è permesso di dare dell'incompetente al CT. In fondo un giudice del Tribunale federale che dice sticazzi a un tesserato FIS cosa vuoi che sia?"*.

Sul punto, l'atleta ha rivendicato il proprio diritto di poter esprimere il proprio personale parere nei confronti della giustizia federale, deducendo, altresì, che il contenuto del *post* non fosse comunque lesivo della dignità di qualsivoglia soggetto, né, tanto meno, di alcun organo di giustizia.

- 4) L'atleta, inoltre, ha dedotto di aver presentato alla Procura, ben prima della data del proprio deferimento, un proprio esposto nei confronti degli stessi



firmatari dell'esposto che ha dato origine al presente giudizio, e ciò in relazione a diverse condotte di "bullismo" che gli stessi avrebbero perpetrato a suo danno nel corso del tempo. L'atleta, inoltre, ha affermato che dette condotte hanno purtroppo avuto riflessi negativi anche sulla propria attività professionale.

H) All'udienza dell'8/7/20, svoltasi in videoconferenza, sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto, nonché l'atleta ed il suo legale, Avv. Vincenzo Pennisi.

Le parti hanno dato corso ad una approfondita discussione sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari, nonché sul merito del deferimento.

Nel corso della discussione, a seguito di richiesta formulata dal Collegio, la Procura ha precisato che non vi è alcuna ragione di connessione tra l'oggetto del presente giudizio e le indagini istruttorie avviate a seguito dell'esposto presentato dal Sig. Bonsignore Zanghì.

A conclusione della discussione, la Procura ha quindi confermato le richieste di cui all'atto di deferimento, insistendo per l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione con diffida a carico dell'atleta.

L'Avv. Pennisi, da parte sua, si è riportato integralmente agli scritti difensivi, chiedendo la dichiarazione di infondatezza del deferimento.

Motivi della decisione

1. In via pregiudiziale, l'atleta ha contestato la correttezza del provvedimento del Tribunale relativamente alla fissazione dell'udienza di discussione con le modalità della videoconferenza.

L'eccezione è infondata e deve quindi essere rigettata.

Ai sensi dell'art. 48 R.G., infatti, il Tribunale ha facoltà di disporre l'udienza con la partecipazione delle parti anche a distanza, e ciò tramite videoconferenza.

2. Il Sig. Bonsignore Zanghì, in via preliminare, ha eccepito l'avvenuta estinzione del procedimento per avvenuto decorso del termine di cui all'art. 77 R.G., il quale, a suo avviso, sarebbe definitivamente scaduto il 9/6/20.

Anche questa eccezione è priva di pregio.

È pacifico, infatti, che il termine di cui all'art. 77, primo comma, R.G. inizia a decorrere dalla data di comunicazione dell'atto di deferimento, e non, come argomentato dall'interessato, dalla data di ricezione dell'esposto da parte della Procura Federale.

3. Il deferimento mira all'accertamento della responsabilità disciplinare dell'atleta per la pubblicazione di alcuni *post* pubblicati nel social network "Facebook" ed in altri blog, peraltro non precisati.

L'atleta ha disconosciuto la paternità dei *post* allegati dalla Procura *sub* docc. 4, 6 e 7, deducendo che gli stessi non sono a lui riconducibili.

Esaminati i mezzi di prova proposti, e considerato quanto espresso sul punto dalla Procura nel corso dell'udienza di discussione (secondo cui la



riconducibilità dei descritti *post* all'atleta dovrebbe essere desunta dal medesimo stile linguistico ed ortografico che contraddistingue anche l'unico *post* non contestato - *sub doc.* 8), il Tribunale deve concludere di non essere in grado di poter accertare l'effettiva paternità dei *post*, né - tanto meno - di poter accertare l'eventuale similitudine tra le rispettive peculiarità linguistiche ed ortografiche che contraddistinguono i *post* allegati in giudizio.

Va rilevato, infatti, che, anche nell'ordinamento sportivo, le facoltà del Tribunale sono circoscritte dal c.d. "principio dispositivo", sulla base del quale i mezzi di prova devono essere proposti dalle parti, con il conseguente divieto per il Tribunale di poterli suggerire, sollecitare o disporre l'acquisizione d'ufficio, anche qualora detti elementi di prova siano dirimenti per la decisione.

Il Tribunale è vincolato all'esame dei mezzi di prova proposti, ed in tale perimetro, deve procedere all'accertamento della fondatezza del deferimento, e ciò alla luce dello *standard* probatorio necessario per ritenere il soggetto deferito responsabile di una violazione disciplinare.

In ogni caso, va osservato che il contenuto dei *post sub docc.* 4, 6 e 7, ancorché sconosciuti dall'atleta, laddove intellegibili, non paiono essere contraddistinti da ingiurie od offese rivolte a tesserati determinati o determinabili.

Il contenuto dei *post* non pare nemmeno essere riferibile, anche indirettamente, ad alcuna attività o evento federale, comunque anche solo organizzati sotto il patrocinio della F.I.S.

Alle medesime conclusioni era giunta autonomamente anche la Procura Federale, laddove, come è documentale, la stessa Procura, in data 4/2/20, ha espresso alla Procura Generale dello Sport il proprio intendimento di voler procedere all'archiviazione del procedimento.

Sul punto, giova ricordare che la corrispondenza intercorsa tra la Procura Federale e la Procura Generale, ancorché versata in atti, non può che essere valutata quale mera corrispondenza informativa tra due distinti ed autonomi organi, non potendo assumere alcun rilievo in ordine alla successiva ed autonoma decisione della Procura Federale di disporre il deferimento dell'atleta.

Venendo poi all'esame dell'unico *post* "riconosciuto" dall'atleta (*doc.* 8), il Tribunale, anche in questo caso, non ritiene di ravvisare alcun contenuto diffamatorio o ingiurioso nei confronti di terzi, né - tanto meno - dà modo di percepire una qualche grave "accusa" nei confronti di questo Collegio, la cui attività, nell'ambito dell'organizzazione federale, è solo ed esclusivamente orientata all'esercizio della funzione giurisdizionale riservatagli.

Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, assorbite le ulteriori argomentazioni ed eccezioni difensive espresse dall'atleta deferito, il Tribunale, stanti i mezzi di prova proposti ed in ragione dei principi dinanzi ricordati, non ritiene di dover accertare alcun profilo di responsabilità disciplinare in capo all'interessato.

P.Q.M.



il Tribunale Federale dichiara l'infondatezza dell'azione disciplinare.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e al Segretario generale della F.I.S.

Così deciso in videoconferenza in Roma il giorno 8 luglio 2020.

L'estensore

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Il Presidente